

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 11

Regolamento del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo 11 di Vicenza Delibera N° 4 dell'1 dicembre 2015

Art. 1. Premesse

- 1. Il Consiglio d'Istituto è l'organismo elettivo di rappresentanza delle diverse componenti della comunità scolastica che elabora ed adotta gli indirizzi generali dell'Istituto.
- 2. Esso esercita le attribuzioni stabilite dall'art.10 del D.Lgs 297/94 ed ha competenze generali per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione dell'attività scolastica, dal DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001; le norme sulla pubblicità sono definite dalla L. 11 ottobre 1977, n. 748.

Art. 2. Componenti del Consiglio d'Istituto e articolazione

- 1. Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 componenti, di cui:
 - il dirigente scolastico;
 - 8 rappresentanti del personale docente;
 - 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
 - 8 rappresentanti dei genitori degli alunni.
- 2. Il direttore amministrativo può partecipare alle riunioni del consiglio in qualità di consulente.
- 3. I consiglieri in accordo con il Presidente possono decidere di invitare consulenti esterni quando lo ritengano necessario.
- 4. Il consiglio può articolare i suoi lavori organizzando al suo interno in commissioni di lavoro o/e partecipando con membri, esterni al Consiglio, designati dal Consiglio stesso, a commissioni miste.

Art. 3. La giunta esecutiva

- Fanno parte di diritto della giunta esecutiva il dirigente scolastico e il direttore amministrativo dell'Istituto che è anche il segretario della giunta. Vengono inoltre eletti quali componenti due genitori e un rappresentante degli insegnanti e un rappresentante del personale ATA.
- 2. La Giunta esecutiva è convocata dal dirigente scolastico, che la presiede.
- 3. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente e contiene gli argomenti proposti dalla Giunta Esecutiva e dai singoli consiglieri.
- 4. Le sedute sono valide quando sono presenti la metà dei componenti della Giunta
- 5. La Giunta esecutiva prepara obbligatoriamente i lavori per le sedute di cui ai commi 2,3, 4 dell'articolo successivo

Art. 4. Riunioni del Consiglio d'Istituto.

- 1. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in sedute ordinarie almeno tre volte all'anno per:
- 2. L'approvazione del bilancio preventivo;
- 3. L'approvazione del conto consuntivo.
- 4. Deliberazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa e dell'eventuale aggiornamento annuale.
- 5. Si riunisce, altresì, tutte le volte che si rende necessario.
- Art. 5. Convocazione del Consiglio d'Istituto.
 - 1. Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Presidente, su richiesta della Giunta Esecutiva o del Dirigente.
 - 2. La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione con e-mail diretta ai singoli membri, recante l'indicazione dell'ordine del giorno. Alla convocazione, andrà allegata copia dei documenti relativi agli argomenti più rilevanti.
 - 3. Nei casi urgenti è sufficiente che i consiglieri vengano convocati, telefonicamente, un giorno prima della seduta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 11

- 4. Copia della convocazione viene pubblicata sull'albo on line.
- Art. 6. Presidenza del Consiglio d'Istituto.
 - 1. Il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.
 - 2. In caso di assenza del Presidente o del Vicepresidente, la presidenza sarà assunta dal rappresentante dei genitori più anziano d'età.

Art. 7. Funzioni del Presidente

- 1. Il Presidente convoca il Consiglio, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può sospendere la seduta in caso di disordine. Firma, con il segretario, i verbali.
- 2. Favorisce ogni forma di collaborazione tra le varie componenti del Consiglio.

Art. 8. Validità delle sedute

- 1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
- 2. Sono ritenuti giustificati i consiglieri che comunicano la motivazione dell'assenza prima dell'inizio della seduta.

Art. 9 - Decadenza per assenze

- 1. I membri impossibilitati ad intervenire devono far pervenire al Presidente o al Dirigente Scolastico la notizia dell'assenza.
- 2. Dopo 3 assenze consecutive non giustificate, il consigliere decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nelle liste d'appartenenza, fino ad esaurimento delle liste stesse.
- 3. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 10. Dimissioni

- Le dimissioni possono essere presentate dai membri elettivi del Consiglio d'Istituto ed esplicano i loro effetti dal momento in cui vengono accolte; nel frattempo il dimissionario fa parte del Consiglio a pieno titolo e deve essere computato nel numero dei componenti e dei presenti. Il dimissionario ha la facoltà di ritirare le proprie dimissioni di sua iniziativa oppure a conclusione della discussione.
- 2. Le dimissioni devono essere redatte per iscritto; la forma orale è ammessa solo se data davanti al Consiglio e perciò assunta a verbale.
- 3. Le motivazioni delle dimissioni vanno discusse nella prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del dimissionario. L'accettazione o il rifiuto deve essere formalmente deliberata dal Consiglio.
- 4. Il Consigliere decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nella lista d'appartenenza.

Art. 11. Partecipazione alle sedute

- 1. Alla seduta del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, ma senza diritto di parola.
- 2. Non é permessa la presenza di pubblico per argomenti che coinvolgano singole persone.

Art. 12. Ordine del giorno

- 1. Gli argomenti vengono trattati nell'ordine in cui sono iscritti nell'avviso di convocazione.
- 2. Potranno essere avanzate proposte d'inversione dell'o.d.g. sia da parte del Presidente, sia da parte dei consiglieri.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 11

3. Le proposte non incluse nell'o.d.g. potranno essere sottoposte a deliberazione se accettate dalla maggioranza qualificata dei presenti.

Art. 13. Validità dell'adunanza e votazioni

- 1. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti in carica. Qualora, trascorsi 30 minuti dall'orario d'inizio stabilito, il Presidente constati la mancanza del numero legale, dichiara non valida la seduta, riportandolo a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti, e la rinvia ad altra data, nel termine di dieci giorni.
- 2. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto quando si fa questione di persona o su richiesta di un Consigliere.
- 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
- 4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5. Non sono ammesse deleghe.

Art. 14. Sede e validità delle riunioni

- 1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della direzione in orario extrascolastico.
- 2. Le sedute si devono ritenere valide ad ogni effetto, quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 15. Verbali

- 1. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale, steso su apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario
- 2. Esso deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi dei presenti e degli assenti, l'esito delle eventuali votazioni.
- 3. Ogni membro del Consiglio può chiedere che venga posta a verbale una propria dichiarazione.
- 4. Il segretario è scelto dal Presidente, tra i membri del Consiglio.

Art. 16. Norme finali

- 1. Il regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio, e fatte salve le norme di legge su proposta di almeno tre consiglieri e con delibera presa a maggioranza.
- 2. Per quanto non esplicitamente citato nei precedenti articoli si rimanda al regolamento tipo per il funzionamento degli istituti statali emanato con C.M. 16/4/1975 n. 105 e alla normativa vigente.